

LAVORI RIGUARDANTI GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'OS.CO. DI BOBBIO. CUP N B36G16000530003 - CIG N. 8812979C54

Il giorno dieci del mese di Marzo dell'anno Duemilaventidue

PREMESSO

- che con determinazione del Deliberazione del Direttore Generale n. 279 del 08/07/2021 è stata indetta gara mediante procedura aperta per lavori riguardanti gli interventi di adeguamento normativo dell'OS.CO. di Bobbio;
- che a seguito dell'espletamento della suddetta procedura aperta, con deliberazione del Direttore Generale n. 494 del 17/12/2021 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui in oggetto a favore dell'operatore economico Net Communication S.r.l. (ausiliata) con sede a Milano – Via Domodossola, 14 - in avvalimento con Consorzio Stabile Appaltitalia (ausiliaria) che ha offerto un ribasso percentuale del 24,826% da applicarsi sull'importo a base di gara;
- che le verifiche effettuate, ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, al fine di riscontrare il possesso dei requisiti prescritti ai fini della partecipazione alla gara, hanno avuto esito positivo e dunque l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d'appalto, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

AZIENDA USL DI PIACENZA, con sede a Piacenza - via Anguissola n. 15, rappresentata nel presente atto dall'Ing. Luigi Gruppi – Direttore dell'U.O. Lavori e Patrimonio, in forza della Deliberazione n. 84 del 22/02/2022.

E

NET COMUNICATION S.R.L., con sede in Milano – Via Domodossola n. 14, P.IVA e Cod. Fisc. 03078860966, iscritta alla CCIAA di Milano – Monza – Brianza - Lodi al n. 03078860966, di seguito anche "Appaltatore" o "Impresa", in persona del Sig. Giovanni Colitti, nato a Monza il 16/09/1970, nella sua qualità di Amministratore Unico

ARTICOLO 1 - Oggetto dell'appalto

L'Azienda USL, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto per lavori riguardanti gli interventi di adeguamento normativo dell'OS.CO. di Bobbio. I lavori oggetto del presente contratto, vengono affidati ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità stabiliti nei documenti costituenti parte integrante del presente contratto, come di seguito elencati:

- il Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000 per quanto non abrogato dal previgente D.P.R. 207/2010;
- Capitolato Speciale d'Appalto e i relativi allegati;
- l'Elenco dei Prezzi Unitari;
- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo ad eccezione dei computi metrici estimativi del progetto esecutivo e i relativi sommari e le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- il cronoprogramma contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- le polizze di garanzia;
- offerta economica dell'appaltatore;
- documentazione amministrativa prodotta in sede di gara dall'appaltatore;
- il Protocollo di legalità sottoscritto fra l'Azienda USL di Piacenza e la Prefettura di Piacenza.

ARTICOLO 2 - Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire quanto indicato nel precedente art. 1, nel pieno rispetto e in esecuzione di quanto prescritto dai cit. Capitolato speciale d'appalto, dal piano di sicurezza e coordinamento, dalle tavole grafiche e dagli altri documenti distinti al precedente art.1.

L'Appaltatore, in particolare, approva specificamente con il presente contratto le clausole di Capitolato Speciale d'appalto inerenti la disciplina economica del contratto, la sua conduzione e attuazione, gli obblighi generali e specifici dell'appaltatore; accetta completamente il progetto dichiarando che lo stesso è perfettamente chiarificatore di tutte le problematiche, rinunciando a sollevare riserve ed obiezioni di qualsiasi natura.

L'Appaltatore s'impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

L'Appaltatore s'impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del Dlgs 159/11 e smi, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. L'Appaltatore

dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

ARTICOLO 3 - Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto, ai sensi dell'art. 2 del DM 145/2000 (capitolato generale d'appalto) l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede dell'Impresa in Milano, via Domodossola 14, PEC netcommunicationsrl@cgn.legalmail.it.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione saranno fatte dal direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, all'appaltatore o a colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

ARTICOLO 4 - Ammontare del contratto

Il corrispettivo dovuto dall'Azienda USL all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € **1.059.787,94** (**unmilione cinquantanove milasettecentottantasette/94**), oltre oneri fiscali nella misura di legge di cui:

- € **1.025.677,81** (**unmilioneventicinquemilaseicentottantasette/81**) più IVA per lavori al netto del ribasso d'asta;
- € **34.110,13** (**trentaquattromilacentodieci/13**) più IVA quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Quanto sopra, a seguito di espletamento di procedura aperta con un ribasso del 24,826% sull'importo presunto a base di gara di € **1.364.405,00**, alle condizioni e patti risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati.

Non trova applicazione l'istituto della revisione prezzi.

La Stazione appaltante potrà esercitare, come previsto nel Disciplinare di gara, l'opzione di aumentare l'ammontare del presente contratto fino all'importo posto a base dell'affidamento pari a € 1.398.515,13 compresi € 34.110,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'esecuzione di ulteriori lavori della stessa natura di quelli di progetto, che facciano riferimento o siano riconducibili ai prezzi di contratto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, e comunque al ricorrere delle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare di gara "Durata dell'appalto e opzioni".

ARTICOLO 5 - Pagamenti e obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i

I pagamenti saranno effettuati in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il credito netto dell'Appaltatore raggiunga la cifra di € 200.000,00 (duecentomila/00) come stabilito dal Capitolato Speciale d'appalto.

L'U.O. Lavori e Patrimonio dell'Azienda USL di Piacenza ha posto in essere una specifica procedura per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori all'operatore economico aggiudicatario e ai subappaltatori, così come indicato nell'allegato S al presente contratto.

L'Appaltatore, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Si impegna, in particolare, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso Banche o la Società Poste italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari e a tutte le transazioni derivanti dal presente accordo quadro. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni .

Si dà atto che l'Appaltatore ha comunicato, con una nota acquisita agli atti, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti corrente.

In caso di variazioni nel corso di vigenza del presente accordo, dei dati riferiti ai conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Azienda USL i nuovi conti correnti dedicati o le generalità e il codice fiscale dei nuovi delegati.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata al presente contratto il CIG e il CUP.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

ARTICOLO 6 -Tempo utile per l'ultimazione e penalità in caso di ritardo

1. L'appalto deve intendersi decorrente dalla data del verbale di consegna lavori e l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire, entro 300 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno (1,00) per mille giornaliero sull'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

L'applicazione della penale di cui al presente comma ed al comma 1 non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382 comma 1 del codice civile.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c) è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti una delle successive soglie temporali o il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.

4. La penale per il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali trova applicazione, oltre che nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale dell'Appaltatore, a termini del precedente comma 1, anche nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento delle seguenti obbligazioni accessorie, nella misura dello 0,3 per mille dell'importo dell'intervento complessivo dell'appalto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo:

- a) mancata consegna, nel termine stabilito dal presente Capitolato, di elaborati, atti tecnici, amministrativi e contabili, campioni e/o prove, certificazioni sulla qualità dei materiali, anche nel rispetto della normativa antincendio;

b) mancato rispetto di scadenze nella consegna degli elaborati riguardanti il “come costruito” e manuali di uso e manutenzione di ogni elemento tecnologico, qualora non rientranti nell’ipotesi di cui alla lettera a).

Anche per tali ipotesi di ritardo, l’applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore; in particolare, qualora il ritardo sia tale da pregiudicare l’acquisizione di autorizzazioni, nullaosta, o qualsiasi altra condizione di fatto o di diritto per la completa fruibilità dell’opera, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisire da soggetti terzi atti, documenti, campioni, ecc., addebitando i relativi oneri all’Appaltatore.

5. La penale di cui al comma 2, lettera a) è applicata all’intero importo dei lavori; la penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione, ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all’importo dei lavori per la cui ultimazione è prevista la scadenza.

6. Tutte le penali di cui al presente articolo saranno dedotte dall’importo netto dei lavori in sede di contabilità, in occasione dello Stato d’avanzamento lavori successivo al verificarsi del ritardo ovvero in sede di Conto finale.

7. L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi o le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’art. 27 (ART 27) in materia di risoluzione del contratto.

8. L’Appaltatore s’impegna a seguire il programma di esecuzione delle opere ai sensi di cronoprogramma di progetto e secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto.

Eventuali sospensioni, riprese e proroghe dei lavori saranno regolate a sensi di quanto disposto agli articoli corrispondenti del Capitolato speciale d’appalto.

Le operazioni di collaudo dovranno compiersi entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 7 - Cauzione -polizze assicurative

Ai sensi dell’art.103, comma 1, del Codice, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Impresa con la stipulazione del presente contratto, l’Impresa medesima ha prestato cauzione definitiva rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. in data 04/01/2022 avente n. 092744565 di importo pari ad Euro € 125.699,40 il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nel CSA.

Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del Codice è stata stipulata una garanzia assicurativa n. 1842944 del 21/01/2022 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. contro tutti i rischi di esecuzione.

Ai sensi del sopra richiamato articolo la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) è stata stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00 e reca n. 410380283 del 07/10/2021 rilasciata da Generali ATTIVA Arti & Mestieri.

ARTICOLO 8 - Subappalto

L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni: 30% delle opere di gara fra cui manodopera di serramenti, di intonaci, muratura ed altro

Dette opere potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’art. 105 del Codice, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dal Capitolato

Speciale d'Appalto, tenuto conto di quanto previsto dal Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata di cui in premessa.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal d.l. n. 139 del 1995, convertito dalla legge n. 246 del 1995.

ARTICOLO 9 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art.105 co.1 del DLgs 50/2016 e smi.

ARTICOLO 10 - Modifiche al contratto

Qualsiasi modifica o integrazione al Contratto e ai documenti contrattuali dovrà intervenire, in accordo tra le Parti, in forma scritta.

ARTICOLO 11 - Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle eventuali fiscali e notarili, relativi alla stipula del Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque dal medesimo scaturente, ivi comprese le spese di bollo e di registro (in quanto previste) sono a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 12 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di osservanza delle prescrizioni in materia ambientale

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 3, comma ottavo, del decreto legislativo 81/08 e smi, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore metalmeccanico e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'appaltatore è tenuto alla completa osservanza delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro secondo i dettami del Capitolato Speciale e delle norme di riferimento.

ARTICOLO 13 – Protocollo d'intesa

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore accetta le clausole di cui al "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto in data 10/12/2019 fra l'Azienda USL di Piacenza e dalla Prefettura di Piacenza.

ARTICOLO 14 - Obbligo di osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto dovrà attenersi, personalmente e tramite personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili con l'attività svolta, previsti dal Codice di Comportamento adottato dall'Azienda USL di Piacenza, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 31/05/2018 e pubblicato sul sito aziendale www.ausl.pc.it in "Amministrazione Trasparente" sezione "Altri contenuti" sottosezione "Corruzione e che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivante dal citato Codice potrà comportare la risoluzione del contratto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda USL.

ARTICOLO 15 - Recesso e Risoluzione

Per il recesso e la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del Dlgs 50/2016 e smi nonché degli articoli 1453 e ss del Codice Civile.

ARTICOLO 16 - Controversie

E' esclusa la clausola arbitrale.

ARTICOLO 17 - Impegno di riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell'Appalto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro venga messo a sua disposizione dalla stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l'Appaltatore stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla stazione appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

E' fatto divieto all'Appaltatore di fare o autorizzare terzi a pubblicare aspetti delle progettazioni che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

ARTICOLO 18 - Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa in materia, si precisa che i dati personali del contraente saranno trattati dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, Titolare del trattamento, per il perseguimento delle finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione, esecuzione ed estinzione di rapporti precontrattuali e contrattuali.

Maggiori e ulteriori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Piacenza: <http://www.ausl.pc.it> - sezione Privacy".

ARTICOLO 19 Clausole D. Lgs. N. 231/2001 e smi

L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto nel rispetto delle previsioni del d.lgs. n. 231/2001 "Responsabilità amministrativa delle società e degli enti". L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto decreto legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati al Committente stesso quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione allo stesso delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo.

ARTICOLO 20 Allegati e normativa applicabile

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre al predetto Capitolato Speciale d'Appalto fanno parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegati, tutti documenti citati nell'art. 1 del presente contratto. I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché materialmente non allegati allo stesso, depositati presso la Stazione Appaltante e conosciuti dall'Appaltatore in tutti i loro aspetti. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle opere, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. Per quanto non espressamente contenuto nel presente Contratto, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti anche sopravvenute, se così è disposto.

Il presente Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale dalle parti.

Per l'Azienda USL di Piacenza: Ing. Luigi Gruppi

Firmato da:
LUIGI GRUPPI
Codice fiscale: GRPLGU64A12G535M
Valido da: 12-01-2021 09:43:37 a: 12-01-2024 09:43:37
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 10-03-2022 12:48:52
Motivo: Approvo il documento

Per l'Appaltatore – Net Communication S.r.l.: Sig. Giovanni Colitti

NET COMMUNICATION SRL

Via Domodossola, 14

20145, MILANO

P.I. 03078860966

Allegati:

Allegato S – “Procedura per il pagamento degli stato di avanzamento dei lavori all'operatore economico e ai subappaltatori”.

Addendum1:

Il presente contratto viene stipulato oltre il termine di 60 giorni in accordo fra le parti su richiesta dell'appaltatore. Tale dilazione dei termini non potrà dare luogo a contestazioni o riserve

Addendum2:

La Stazione Appaltante, su esplicita richiesta dell'appaltatore concede che la consegna dei lavori avvenga non prima del mese di aprile 2022.

RISERVA DELL'APPALTATORE

In ragione dell'aumento di prezzo delle materie prime l'Impresa iscrive riserva in relazione al maggiore esborso economico che sarà costretta a subire a seguito delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione previsti nel CME; trattandosi di riserva continuativa, l'esatta quantificazione dell'importo economico vantato sarà effettuata in occasione dei singoli acquisti dei materiali da costruzione, comprovata dalla dichiarazione dei fornitori attestante l'incremento tra il prezzo di riferimento al momento dell'offerta e il prezzo pagato in corso di esecuzione.

CONTRODEDUZIONE DEL RUP

Si indica che la documentazione di gara non prevede, secondo la normativa vigente al momento del bando la revisione dei prezzi. Per poter riconoscere un adeguamento dei prezzi contrattuali la stazione appaltante potrà procedere solamente secondo le indicazioni normative non ancora emesse che potranno essere applicate al presente contratto.

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.

Elenco firme associate al file con impronta SHA1 (hex):

83-C8-05-69-C4-59-7C-51-4F-C1-BB-0E-7E-6E-C8-5F-77-12-0D-5C

CAdES 1 di 2 del 10/03/2022 14:52:18

Soggetto: Colitti Giovanni

S.N. Certificato: 57C6 C5FD F872 7DC3 A098 0BA7 8AD8 7F40

Validità certificato dal 31/08/2020 01:00:00 al 01/09/2023 00:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

CAdES 2 di 2 del 10/03/2022 17:08:44

Soggetto: LUIGI GRUPPI

S.N. Certificato: 790E 682B 89B0 64C1

Validità certificato dal 12/01/2021 09:43:37 al 12/01/2024 09:43:37

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
